

	<b>LA SITUAZIONE</b>	<b>LA SOLUZIONE</b>
<b>Tre soggetti Ue</b>	Una società tedesca cede a un'altra società tedesca beni che sono rivenduti a un soggetto passivo italiano. La merce viene inviata dal primo cedente all'acquirente finale. Il rivenditore tedesco, però, acquista e vende tramite il proprio rappresentante fiscale in Austria.	Secondo la Corte Ue (causa C-580/16), si tratta di una triangolazione comunitaria. L'impresa italiana effettua quindi un acquisto intracomunitario e liquida l'Iva in inversione contabile, tramite integrazione della fattura del rappresentante fiscale austriaco.
<b>Operazione nazionale</b>	Una società italiana (It1) che ha un rappresentante fiscale in Austria, acquista beni da altra impresa italiana (It2) e li rivende a impresa tedesca. Come si può configurare l'operazione, in modo da evitare che la prima cessione (It1-It2) sia assoggettata a Iva in Italia?	Se la merce è spedita direttamente da It2 al cliente tedesco, la prima cessione è non imponibile (articolo 58, Dl 331/93). In alternativa, si potrebbe impostare una triangolazione comunitaria, facendo intervenire, come secondo cedente, il rappresentante fiscale austriaco (come ammette la sentenza C-580/16).
<b>Cessioni a catena</b>	Un'impresa italiana (It1) acquista merci da una società francese (Fr) e le rivende ad altra società italiana (It2). È possibile evitare che l'operazione comporti il verificarsi di una cessione interna in Italia, posto che il soggetto intermedio ha un rappresentante fiscale in Spagna?	Mutuando le conclusioni della sentenza C-580/16, parrebbe possibile impostare una triangolazione comunitaria nella quale interviene, come promotore, il rappresentante fiscale spagnolo (Fr- rappresentante fiscale spagnolo di It1-It2). Occorre però conferma ufficiale.
<b>Operazione con promotore «esterno»</b>	Una società italiana effettua una cessione di beni nei confronti di un soggetto passivo francese. Se l'impresa italiana dispone di un rappresentante fiscale in Germania, è possibile impostare una triangolazione comunitaria nella quale interviene come promotore il rappresentante fiscale?	Il caso non è stato esaminato né dalla giurisprudenza comunitaria né dalla prassi domestica, il che impone molta cautela. Nemmeno le conclusioni della sentenza della Corte Ue relativa alla causa C-580/16 avallano un simile comportamento, dal momento che qui intervengono solo due operatori economici.